

COMUNE DI RUFFANO PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA

N. 35 DEL 01-06-2018

Oggetto: Decreto Presidente Giunta Regionale nr. 266 del 30.04.2018
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER
GLI INCENDI BOSCHIVI NELLANNO 2018 - Periodo dal 15 giugno al 15
settembre-

Decreto Presidente Giunta Regionale nr. 266 del 30.04.2018

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2018 Periodo dal 15 giugno al 15 settembre

IL SINDACO

Vista la nota con la quale il Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia ha comunicato che sul BURP n. 65 del 10.05.2018 è stato pubblicato il Decreto n. 266 del 30.04.2018, con cui il Presidente della Giunta Regionale della Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo **15 giugno 2018 - 15 settembre 2018**;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato Decreto che, ai fini dell'osservanza delle norme, stabilisce che i Sindaci, in qualità di Autorità di Protezione Civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del predetto Decreto mediante apposita Ordinanza entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225, il Sindaco è l'Autorità Comunale di Protezione Civile;
- il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;

Visti:

- la L.R. Puglia n. 7 del 10.03.2014;
- la L.R. Puglia n. 38 del 12.12.2016;
- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

- 1) Nel periodo dal 15 giugno 2018 al 15 settembre 2018 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale.
- 2) Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
- 3) Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30.12.1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio incendio boschivo di cui all'art. 2 della legge 353/2000, e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate:
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato incendio;
 - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
- 4) Gli interventi di prevenzione incendi devono rispettare le disposizioni dettate dalla L.R. n. 38/2016 che, in particolare, all'art. 3 stabilisce:
 - "1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
 - 2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il **31 maggio** di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a **15 metri** lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
 - 3. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il **31 maggio** di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
 - 4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante

presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

- 5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il **31 maggio**, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
- 6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione."

SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 2) della presente Ordinanza (Art. 2 DPGR n. 266/2018) saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dal punto 3) del presente provvedimento (Art. 3 del DPGR n. 266/2018) si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del DPGR n. 266 del 30.04.2018, sarà punita a norma dell'art.10 della Legge n. 353/2000.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediatamente comunicazione alle Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio chiamando i seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco tel. 115;
 Carabinieri Forestali tel. 1515;
 Carabinieri - Stazione di Ruffano tel. 0833/691010;
 Commissariato della P.S. di Taurisano tel.0833/626211.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga:
 - pubblicata presso l'Albo Pretorio on-line del Comune di Ruffano;
 - affissa mediante manifesti e resa pubblica in estratto su tutto il territorio comunale;
 - inserita nel sito ufficiale del Comune di Ruffano;
- 2. la trasmissione della presente Ordinanza a:
 - Prefettura di Lecce;
 - Comando Stazione Carabinieri Forestale di Tricase;
 - Comando Stazione Carabinieri di Ruffano;
 - Commissariato di Polizia di Stato Taurisano;
 - Polizia Locale Ruffano.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel

termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO Cavallo Antonio Rocco